

Verona, 22 dicembre 2021

CIRCOLARE TEMATICA

Adempimenti richiesti per fruire del credito d'imposta per i beni materiali ed immateriali 4.0 di cui agli Allegati A e B della legge n. 232/2016

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Con l'approssimarsi della fine del 2021 occorre porre attenzione agli adempimenti richiesti per fruire del credito d'imposta per i beni materiali ed immateriali 4.0 di cui agli Allegati A e B della legge n. 232/2016.

L'art. 1, comma 1062 della Legge di bilancio 2021 richiede che l'impresa conservi ai fini dei controlli successivi, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e della disciplina applicata.

Tali oneri documentali sono volti, tra l'altro, alla certificazione delle due date fondamentali da considerare ai fini della corretta fruizione del credito. In specifico:

- la prima riguarda il **momento in cui viene effettuato l'investimento**, determinante per comprendere quale disciplina trova applicazione;
- la seconda riguarda il **momento in cui il bene viene interconnesso** al sistema aziendale, a decorrere dal quale il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Con riferimento alla data di interconnessione si evidenzia che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta in oggetto per beni 4.0 di costo unitario **superiore a 300.000 euro**, debbono produrre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Diversamente, per i beni 4.0 di valore **inferiore a 300.000 euro**, i beneficiari possono adempiere attraverso **una dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o tramite perizia semplice non giurata non aventi, quindi, data certa.

In relazione ai tempi di predisposizione di tali documenti, per quanto non esplicitamente previsti dalle disposizioni di legge che ci interessano, sia il MISE che l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle precedenti versioni delle agevolazioni 4.0, a cui si ritiene opportuno fare riferimento per applicazione estensiva, hanno più volte chiarito la necessità di una documentazione precisa in grado di accertare il periodo di imposta da cui è possibile iniziare ad usufruire del credito e, in particolare:

- con la Circolare Entrate-MISE 4/2017 è stato precisato che **l'acquisizione della perizia tecnica giurata, quando obbligatoria, deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo di imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell'iperammortamento;**
- con la Risoluzione 152/E/2017 è stato chiarito che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni non è sufficiente a far scattare il diritto al regime agevolato, essendo necessaria una **perizia asseverata acquisita con data certa;**
- con la Risoluzione 27/E/2018 è stato chiarito che, **qualora l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione spetta a partire dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti;**
- con la Circolare del 1° marzo 2019 si è precisato che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iperammortamento, è sufficiente che **entro la data di chiusura del periodo di imposta si proceda al giuramento della perizia medesima**, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data di acquisizione da parte dell'impresa.

Pertanto, entro il 31/12/2021, si consiglia di acquisire le perizie asseverate, le perizie "volontarie" e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante relative ai beni agevolabili interconnessi nel 2021 attribuendo data certa al documento, ad esempio, attraverso l'invio in plico raccomandato senza busta oppure l'invio tramite posta elettronica certificata. Sarebbe, inoltre, opportuno accompagnare l'autodichiarazione del legale rappresentante con una certificazione del fornitore attestante l'inclusione del bene nell'Allegato A o B della L. 232/2016, la data di consegna e di interconnessione.

Infine, in tema di adempimenti formali che non incidono sulla fruizione del beneficio, segnaliamo la comunicazione al MISE per prevede con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, ossia ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019, la trasmissione via PEC del modello di comunicazione entro la data del 31 dicembre 2021, invece, con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all'articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini